Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 ottobre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1789.

Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto l'atto 1° giugno 1937, nn. 556-473, col quale è stato costituito in Matera un Istituto autonomo per costruzioni di case popolari, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 26 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto tipo;

Vista la domanda in data 10 giugno 1937, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico del detto ente, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Matera »;

Ritenuta la opportunità di provvedere al riconoscimento giuridico del detto ente provinciale ed alla nomina del presidente di esso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per case popolari costituito in Matera con atto in data 1° giugno 1937, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Matera », ed è approvato il suo statuto organico, composto di 26 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il sig. avv. Luigi Rotunno fu Antonio è nominato presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1790.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 1790. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di tre Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1791.

Approvazione del nuovo statuto della Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili, con sede in Firenze.

N. 1791. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto della Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1792.

Erezione in ente morale della Fondazione « Pio Asilo S. Giuseppe » in Pesaro.

N. 1792. R. decreto 23 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Pio Asilo S. Giuseppe » in Pesaro, viene eretta in ente morale sotto la provvisoria amministrazione del parroco « pro tempore » di San Michele Arcangelo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1793.

Approvazione del nuovo statuto della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo.

N. 1793. R. decreto 9 settembre 1937-XV, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Biblioteca filosofica di Palermo cessa di esistere come ente morale ed entra a far parte della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo come classe di Scienze filosofiche e viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 1794.

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Marco De Marchi » in Milano.

N. 1794. R. decreto 23 settembre 1937-XV, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Dott. Marco De Marchi », istituita presso il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, viene eretta in ente morale, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV.

Approvazione dello statuto dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024, con cui è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, in corso di ratifica, col quale è stato aumentato il capitale dell'Azienda;

Visti i decreti Interministeriali 28 luglio e 25 agosto 1936-XIV, con i quali sono stati integrati i compiti dell'Azienda ai fini della utilizzazione, della distribuzione e del commercio dei minerali metallici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV
Registro 5 Corporazioni, foglio 182.

Statuto dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopi dell'Azienda.

Art. 1.

L'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e di quello delle finanze.

Art. 2.

L'Azienda ha lo scopo di promuovere la ricerca e la coltivazione nel Regno dei giacimenti di minerali metallici, e di procedere alla utilizzazione, alla distribuzione ed al commercio dei minerali stessi.

Essa può:

a) rilevare e gestire imprese ed assumere partecipazioni azionarie in Società costituite o da costituirsi, che abbiano per oggetto la ricerca o la coltivazione dei giacimenti di cui sopra;

b) concedere, con l'autorizzazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze, premi, sussidi e contributi ad imprese minerarie, allo scopo di favorire le ricerche e le coltivazioni aventi particolare interesse per lo Stato;

c) esercitare direttamente permessi di ricerca e concessioni minerarie;

d) installare ed esercitare impianti metallurgici, e rilevare imprese od assumere partecipazioni in imprese che abbiano per oggetto l'utilizzazione, la distribuzione ed il commercio dei minerali metallici.

L'Amministrazione dello Stato potrà dare all'Azienda l'incarico di eseguire ricerche minerarie per proprio conto.

In tal caso saranno stabilite, d'accordo coi Ministri per le corporazioni e per le finanze, le modalità e le condizioni per l'esecuzione delle ricerche stesse.

Parimenti il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, potrà affidare all'Azienda la gestione di miniere eventualmente requisite ai sensi del R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, concordandone le modalità e condizioni di gestione.

Art. 3.

Nello svolgimento della sua attività, l'Azienda può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare, comunque connessa od attinente allo scopo per il quale è costituita.

Art. 4.

L'Azienda può stabilire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici, tanto nel Regno quanto nelle Colonie e nei Possedimenti italiani all'estero.

TITOLO II.

Patrimonio.

Art. 5.

Il capitale dell'Azienda è di L. 50.000.000, fornito come segue:

a) dal Tesoro dello Stato	L.	30.000.000
b) dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale	»	7.500.000
c) dall'Istituto nazionale delle Assicurazioni	»	7.500.000
d) dal Banco di Napoli	»	5.000.000

Gli Enti come sopra partecipanti sono responsabili solo per la quota di capitale rispettivamente sottoscritta.

TITOLO III.

Organi dell'Azienda.

Art. 6.

Sono organi dell'Azienda:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV.

Presidente.

Art. 7.

Il presidente dell'Azienda è nominato fra i componenti il Consiglio di amministrazione, con decreto del Capo del Governo, col quale sono nominati i consiglieri.

Con lo stesso decreto è nominato un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 8.

Al presidente spettano:

a) l'iniziativa di qualsiasi affare;

b) la sorveglianza su tutto l'andamento tecnico e amministrativo dell'Azieda;

c) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) la firma degli atti e la rappresentanza legale dell'Azienda.

Art. 9.

Nell'espletamento delle sue attribuzioni il presidente o il vice presidente è coadiuvato dal direttore generale dell'Azienda.

Il direttore generale provvede:

a) alla firma della corrispondenza ordinaria e dei mandati di spese fisse e di normale gestione, ed al conseguente prelievo di somme presso istituti di credito;

b) alla riscossione di somme da pubbliche Amministrazioni, da istituti di credito e da privati;

c) all'acquisto ed alla vendita di merci in esecuzione del decreto Ministeriale 25 agosto 1936.

Le mansioni di cui alla lettera b) sono esercitate dal direttore generale con firma abbinata di altro funzionario dell'Azienda appositamente designato.

TITOLO V.

Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Capo del Governo, è composto di undici membri, dei quali uno in rappresentanza del Consiglio superiore delle miniere, uno del Comitato per la mobilitazione civile e tre degli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione partecipanti al capitale dell'Azienda, designati, rispettivamente, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile e dai suddetti Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione.

Possono essere chiamate ad intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione, in qualità di esperti, persone particolarmente versate nelle materie attinenti ai compiti dell'Azienda.

Gli esperti non hanno voto deliberativo.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede, per il restante periodo, alla surrogazione del consigliere in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) nomina e revoca il direttore generale ed il personale;

b) delibera il regolamento del personale ed i regolamenti speciali per i singoli servizi dell'Azienda;

c) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici;

d) delibera su tutte le operazioni indicate nell'art. 2 del presente statuto, ed autorizza la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle operazioni, che non siano di competenza del presidente;

e) transige e compromette le controversie;

f) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni e annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria;

g) autorizza le erogazioni sul contributo annuo concesso dallo Stato;

h) predispone, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere, da rimettere, per l'approvazione, ai Ministri per le corporazioni e per le finanze;

i) forma e predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

l) autorizza alla firma di taluni atti il direttore generale ed altri funzionari dell'Azienda, determinandone le condizioni e modalità;

m) elegge il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

I regolamenti di cui alla lettera b) saranno approvati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

TITOLO VI.

Convocazione ed adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può anche essere convocato, in casi urgenti, con invito telegrafico.

Il Consiglio si aduna almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o tre consiglieri ne facciano domanda.

L'adunanza è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, e in assenza del presidente e del vice presidente dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo normalmente nella sede sociale.

Art. 13.

Al presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese da ciascuno sostenute, un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento è stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione per essere valide debbono essere prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno sei consiglieri.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del presidente e del segretario.

TITOLO VII.

Collegio dei sindaci.

Art. 15.

Un collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda le funzioni di controllo indicate nell'articolo seguente.

I sindaci sono nominati annualmente due dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.

Detti Ministri nominano anche ciascuno un sindaco supplente.

La retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione all'inizio dell'esercizio.

I sindaci assistono a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

I sindaci debbono:

a) esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Azienda per conoscere le operazioni, accertare la bontà del metodo di scrittura, e controllare le scritture contabili;

b) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, ad intervalli non superiori di un trimestre l'uno dall'altro;

c) rivedere il bilancio consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione;

d) sorvegliare che le disposizioni del R. decreto-legge, col quale è stata costituita l'Azienda, e del presente statuto siano adempiute dagli amministratori;

e) adempiere a tutti gli altri compiti propri, secondo le disposizioni vigenti, dei sindaci delle società per azioni e compatibili con l'ordinamento dell'Azienda.

TITOLO VIII.

Bilancio.

Art. 17.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio e termina col 30 giugno di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il 30 giugno 1937.

Art. 18.

Il bilancio consuntivo dell'Azienda deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere comunicato al collegio dei sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci ed al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, deve essere inviato, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero delle corporazioni, ed al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44.

Art. 19.

Sull'utile netto dell'Azienda è prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento da destinarsi al fondo di riserva ordinario.

La somma residuale è devoluta, proporzionalmente, ai partecipanti al capitale dell'Azienda, salva destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Non si fa luogo al prelevamento indicato nel primo comma del presente articolo, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale aziendale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1937-XV.

Modificazione alla designazione degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, numero 1361;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, reg. n. 4, foglio 363, col quale venivano designati gli Istituti incaricati, per la parte di competenza del Ministero dell'economia nazionale, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1937-XV, il servizio di vigilanza per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562 nella circoscrizione indicata nell'art. 5, n. 10, lettera *a)* del decreto Ministeriale 21 agosto 1929, è affidato al R. Istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, orticoltura e giardinaggio di Firenze, in sostituzione del Laboratorio di chimica agraria del R. Istituto tecnico di Firenze, il quale, dalla data predetta, cessa di esplicare tale incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(3680)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 27 ottobre 1937-XV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

(3681)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 26 ottobre 1937-XV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati.

(3682)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 26 ottobre 1937-XV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali.

(3683)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 26 ottobre 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma.

(3684)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio numero 16521-XVIII, in data 22 ottobre 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1937-XV, n. 191.

(3685)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota n. 16566-XVIII in data 22 ottobre 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1937-XV, n. 186.

(3686)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con nota in data 22 ottobre 1937-XV, n. 17915-15285-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1937-XV.

(3687)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio del 23 ottobre 1937-XV ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, per la costituzione dell'Ente nazionale « Ente Cooperativo Italiano Lavorazioni Vinacce » (E.C.I.L.V.) con sede in Modena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1937-XV, n. 190.

(3688)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio 23 ottobre 1937-XV, n. 16204-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1937-XV, n. 212.

(3689)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio 23 ottobre 1937-XV, n. 14959-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, per la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1937-XV, n. 145.

(3690)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 ottobre 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1937-XV, numero 161, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno.

(3691)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 26 ottobre 1937 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli Atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937 per l'abolizione delle capitolazioni in Egitto.

(3692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del decreto Ministeriale 13 agosto 1937 contenente le « norme per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore », apparso nella puntata n. 216 della *Gazzetta Ufficiale* in data 16 settembre 1937-XV, sono incorsi alcuni errori che si rettificano come segue:

Art. 2 - ult. comma « Conduttore abilitato *e* soddisfare agli ... », invece di « Conduttore abilitato *a* soddisfare agli ... »;

Art. 5-*a*) 2° comma « superiore a 25 m.² », invece di « superiore a 25² »;

Art. 14 - ult. riga « certificato generale di 3° o 2° grado », invece di « certificato generale di 3° *e* 2° grado »;

Art. 26-*B*) 6ª riga - « generatori fissi o semifissi *con* superficie di riscaldamento », invece di « generatori fissi o semifissi *per* superficie di riscaldamento »;

D) 3ª riga - « di piccoli generatori fissi o di piccoli generatori semifissi », invece di « piccoli generatori semifissi »;

D) 5ª riga - « generatori fissi *o* semifissi », invece di « generatori fissi *e* semifissi ».

(3676)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari in Ferrara.

Con R. decreto 26 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1937-XV, il termine assegnato al signor avv. Antonio Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara è prorogato.

(3694)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari in Cosenza.

Con R. decreto in data 26 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1937-XV, il termine assegnato al sig. cavaliere Francesco Piro, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza è prorogato al 30 settembre 1937-XV.

(3663)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca Mario Equicola di Alvito (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile successivo n. 84, con il quale venne disposto lo scioglimento degli organi am-

ministrativi della Banca Mario Equicola, società anonima, con sede in Alvito (Frosinone);

Visto il proprio provvedimento in data 31 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile successivo, n. 84, col quale venivano nominati a commissario straordinario il sig. dott. Michele Affinito di Vincenzo ed a membri del Comitato di sorveglianza i signori dott. Lorenzo Rizzi, dott. Mario Venditti e avv. Guido Zuccari;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione dell'azienda di che trattasi;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza sopra menzionati della Banca Mario Equicola di Alvito, sono prorogate di mesi sei a decorrere dalla data di oggi, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3674)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Vallata (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 aprile 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Vallata (Avellino);

Veduto il proprio provvedimento in data 16 aprile 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria di prestiti di Vallata (Avellino) sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 16 aprile 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3675)

Avviso di rettifica.

Nel testo del provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 16 settembre 1937-XV, pubblicato a pagina 3595 della *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1937-XV, n. 227, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca agricola « La Nebrodese » di Castelbuono (Palermo), al posto di « rag. Francesco Redanò fu Francesco » deve leggersi « rag. Vincenzo Redanò fu Giuseppe ».

(3695)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 6 borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Considerato che analogamente a quanto praticato nei decorsi anni scolastici si rende opportuno far luogo alla istituzione a carico del bilancio di questo Ministero di sei borse di studio dell'importo di L. 6600 ciascuna a favore dei laureati in ingegneria che aspirano a seguire i corsi di specializzazione nelle costruzioni aeronautiche per il conseguimento del diploma di laurea in ingegneria aeronautica presso le Regie scuole d'ingegneria di Roma e di Torino;

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 855;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a sei borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche di cui tre per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica presso la Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma e tre per il conseguimento della laurea presso la Regia scuola di ingegneria aeronautica di Torino, per l'anno accademico 1937-38-XVI.

Art. 2.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6600, da corrispondere ai vincitori in cinque rate di cui quattro di L. 1100 ciascuna durante l'anno scolastico, previo nulla osta per ciascuna rata del preside della rispettiva scuola d'ingegneria e l'ultima di L. 2200, dopo superato l'esame di laurea nelle sessioni relative all'anno accademico frequentato.

Qualora in qualsiasi epoca dell'anno scolastico mancasse il nulla osta ora detto in favore di qualcuno dei vincitori, il Ministero della aeronautica si serve della facoltà di assegnare le rate rimanenti o ad allievi frequentanti e che nella graduatoria seguano i vincitori o, in mancanza, ad allievi che frequentino la scuola e designati dal preside.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano già conseguito la laurea in ingegneria in qualunque istituto superiore di ingegneria del Regno, non anteriormente al 1° luglio 1930.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione superiore degli studi e delle esperienze) non più tardi del 31 ottobre 1937-XVI.

Potrà essere concesso, su domanda motivata di ritardare la presentazione del titolo originale di laurea entro i limiti massimi di tempo che stabilirà il Ministero dell'aeronautica con giudizio insindacabile.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

b) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

c) titoli accademici (diploma o copia autentica);

d) pubblicazioni a stampa di carattere scientifico o tecnico (in tre copie);

e) certificati dei punti riportati nei corsi degli studi superiori di ingegneria e del biennio propedeutico;

f) documenti debitamente legalizzati comprovanti gli eventuali altri titoli scientifici e tecnici che il candidato possiede;

g) elenco dei documenti presentati.

Nella domanda dovranno essere chiaramente indicate le generalità e l'esatto domicilio del concorrente, nonchè la scuola d'ingegneria (Roma o Torino) presso la quale egli preferirebbe compiere il corso di specializzazione.

Art. 4.

Una apposita Commissione da nominarsi dal Ministero della aeronautica esaminerà i titoli dei concorrenti e deciderà inappellabilmente sia per l'assegnazione della borsa, sia per la scuola presso la quale dovrà essere compiuto il corso di studi.

La Commissione, potrà, del pari, stabilire che nessuno dei concorrenti sia meritevole del conferimento delle borse.

Art. 5.

La spesa derivante dal presente decreto sarà imputata a carico del capitolo 9 del bilancio del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio 1937-38.

Art. 6.

Qualora ditte o privati, analogamente a quanto praticato negli anni decorsi, vorranno contribuire all'opera di divulgazione degli studi aeronautici, mettendo a disposizione del Ministero la somma per l'istituzione di borse di studio dello stesso importo di L. 6600, a loro intestate, le borse in parola saranno aggiudicate dalla stessa Commissione e con le stesse modalità con le quali saranno aggiudicate le borse del Ministero dell'aeronautica ai concorrenti dichiarati idonei successivamente al 6° in graduatoria.

L'elenco delle borse istituite dalle ditte sarà reso noto con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro,*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(3704)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1937-XV, che indice un concorso a n. sei borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche e assegna a tutto il 31 ottobre corrente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso:

Decreta:

E' prorogato a tutto il giorno 15 novembre 1937-XVI, il termine fissato al 31 ottobre corrente per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per n. sei borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* VALLE.

(3705)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 36722-III S, in data 29 luglio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 1937, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1935;

Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 16 settembre 1937 del dott. Guido Janigro, nominato medico condotto del comune di Lusevera, con la quale comunica di rinunciare al posto;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti e rilevato che il dott. Zanini Enzo, da Moggio Udinese, è il primo, fra i concorrenti che seguono in graduatoria il dott. Guido Janigro, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Lusevera e che ha dichiarato di accettarne la nomina;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Zanini Enzo, da Moggio Udinese, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Lusevera.

Il podestà di Lusevera è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, 22 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto: TESTA.

(3700)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.